

Violenza sessuale e bacio: irrilevante la distinzione sull'intensità di esso.

Cassazione penale, sez. III, sentenza 28.10.2024, n. 39488

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un uomo condannato in appello per il reato di violenza sessuale, per avere costui baciato una donna senza il consenso della stessa. In tale sentenza ha ribadito la connotazione di atto sessuale del bacio, anche nel caso in cui si risolve nel semplice contatto delle labbra: irrilevanti sono le distinzioni fondate sull'intensità dell'atto, con la conseguenza che non si può escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e affermarla, invece, solo per quelli più penetranti. Tanto perché l'atto del bacio è idoneo in ambo i casi a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo.

Premessa la natura sessuale del bacio sulla bocca, gli Ermellini hanno altresì ribadito che la condotta sanzionata dall'articolo 609-bis c.p. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo - pur se «fugace», «estemporaneo» o «repentino» - tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero consistendo in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.

Inoltre la sentenza della Cassazione ricorda come la violenza richiesta per l'integrazione del reato di violenza sessuale non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico; ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo.

Nel caso di specie - a fronte del compimento dell'atto sessuale - ricorreva anche la sussistenza di quella violenza che configura il delitto di violenza sessuale per «costrizione»: dal racconto della persona offesa era, infatti, emerso che la stessa, dopo avere scambiato con l'uomo cordiali convenevoli dinanzi alla macchinetta del caffè, aveva ripreso il suo lavoro, indossando delle cuffiette (verosimilmente per ascoltare musica) e, a quel punto, l'imputato l'aveva afferrata da tergo, buttata contro il muro e baciata in bocca.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

39488-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Donatella Galterio - Presidente -
Emanuela Gai
Alberto Galanti - Relatore -
Giovanni Giorgianni
Ubalda Macri

Sent. n. 1564
UP - 24/09/2024
R.G.N. 11490/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da [REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20/02/2024

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aldo Esposito, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito, per la parte civile [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Udito, per l'imputato, l'Avv. [REDACTED] del Foro di Torino, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20/02/2024, la Corte di appello di Torino, a seguito di impugnazione della sola parte civile, riformava la sentenza del Tribunale di Torino del 11/02/2022, che aveva assolto [REDACTED] in ordine al reato di cui all'articolo 609-bis cod. pen. in danno di [REDACTED] condannando il predetto al risarcimento del danno, che liquidava in euro 2.000,00.

2. Avverso la pronuncia della Corte di appello di Torino ricorre il [REDACTED]

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 199/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

[REDACTED]
[REDACTED]

Con il primo e unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata abbia travisato i principi di diritto che sorreggono i reati contro la libertà sessuale.

Evidenza come emerge *per tabulas* che l'imputato fosse ragionevolmente convinto dell'esistenza del consenso della persona offesa, con cui si era instaurato un rapporto di confidenza e complicità, della cui assenza si è potuto rendere conto solo dopo il bacio.

Inoltre, la Corte territoriale ha travisato in punto di fatto il senso della domanda rivolta dall'imputato alla persona offesa dopo il fatto ("potevo?"), fatto che egli riteneva il naturale portato del grado di intimità che si era instaurato tra le parti.

Infine, la Corte di appello ha errato laddove ha ritenuto che la condotta del ricorrente potesse essere sorretta indifferentemente da dolo o da colpa: essendo il reato necessariamente doloso, bisognava verificare se, prima del fatto, vi fosse prova materiale della esistenza di dissenso della persona offesa.

Ma quand'anche il [REDACTED] avesse errato sull'esistenza del dissenso, si verterebbe comunque in ipotesi di delitto putativo per errore sul fatto di reato ex art. 47 c.p., che esclude l'esistenza del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso sottoposto alla sua attenzione, non trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., come introdotta dal d.lgs. 150/2022.

Come chiarito infatti da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01), l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione.

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado, impugnata in grado di appello e quindi sicuramente successiva alla costituzione di parte civile, era dell'11/02/2022, ossia precedente all'entrata in vigore della disposizione *de qua*, che quindi non trova applicazione.

3. Scendendo al contenuto del ricorso, la doglianza è inammissibile.

3.1. Va precisato che, nel caso di specie, ci si trova certamente di fronte al compimento, da parte dell'imputato, di un «atto sessuale».

La giurisprudenza di questa Corte è infatti uniformemente orientata nel ritenere tale il «bacio» anche nel caso in cui si risolve nel semplice contatto delle labbra (Sez. 3 n. 41536, 29 ottobre 2009, non massimata; Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007- dep. 02/07/2007, Greco, Rv.



236964), venendo rimarcata da entrambi i suddetti arresti la irrilevanza di distinzioni fondate sull'intensità dell'atto (tale in ipotesi da escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra e riservare la nozione di atto sessuale solo quelli più penetranti) e considerando invece l'idoneità in ogni caso dell'atto a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo.

3.2. Premessa la natura univocamente sessuale del bacio sulla bocca, questa Corte ritiene altresì che la condotta sanzionata dall'articolo 609-*bis* cod. pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se «fugace» ed «estemporaneo» (i.e. «repentino»), tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale (v., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179 - 01), non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006, dep. 05/10/2006, Beretta, Rv. 234786; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 21/05/2015, Rv. 263738).

Si è anche ritenuto che la violenza richiesta per l'integrazione del reato *de quo* non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo (in termini, *ex multis*, Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006, Giuliani, Rv. 233115; Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932; Sez. 3, n. 44641 del 17/04/2013, M.G., non massimata).

3.3. Nel caso di specie, dal tenore della sentenza emerge chiaramente, a fronte del compimento di un atto sessuale, la sussistenza di quella violenza che configura pacificamente il delitto di violenza sessuale per «costrizione».

Dal racconto della persona offesa (ritenuta pienamente attendibile dalla sentenza impugnata, valutazione non contestata dal ricorrente), infatti, emerge che la stessa, dopo avere scambiando cordiali convenevoli dinanzi alla macchinetta del caffè, aveva ripreso il suo lavoro, indossando delle cuffiette (verosimilmente per ascoltare musica) e che, a quel punto, l'imputato l'aveva afferrata da tergo, buttata contro il muro e baciata in bocca.

Impregiudicata ogni valutazione in ordine ai limiti di applicabilità del consenso putativo (e di conseguenza per l'applicabilità dell'articolo 47 cod. pen.) al delitto in parola, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, nessuno spazio può sussistere per l'invocazione di tale istituto: né le circostanze di luogo (luogo di lavoro), né di tempo (i convenevoli tra i due si erano esauriti), né la incontestata condotta (la p.o. veniva afferrata per le spalle e sbattuta contro il muro) potevano infatti in alcun modo indurre a tale convinzione.

Del resto, la circostanza che lo stesso imputato fosse perfettamente cosciente di avere operato in assenza di consenso e che stesse solo tentando di evitare la denuncia emerge sia dalla domanda dallo stesso rivolta alla persona offesa («potevo?»), che dalle dichiarazioni di



riportate a pag. 3-4 della sentenza, secondo cui sarebbe stato lo stesso imputato a confidare alla teste di avere sbagliato.

Il ricorso, che neppure attacca la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, né la attendibilità della persona offesa, omette di confrontarsi in modo realmente critico con il contenuto del provvedimento, tentando di spostare il fuoco della doglianza su un profilo, quello del consenso putativo, del tutto inconferente al caso concreto, risultando di tal guisa inammissibile per genericità.

3. Manifestamene infondata è poi la doglianza secondo cui erroneamente i giudici avrebbero ritenuto punibile per colpa il delitto di violenza sessuale, previsto in forma esclusivamente dolosa.

Va infatti rammentato che la Corte di appello di Torino si trovava a giudicare a fronte della impugnazione da parte della sola parte civile, e quindi non in relazione alla responsabilità penale, bensì a quella civile da risarcimento del danno.

Laddove la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse realizzato «un fatto illecito, posto in essere con dolo o, in ogni caso, con colpa grave», non stava, in tutta evidenza, riferendosi alla responsabilità da illecito penale, come dedotto dal ricorrente, bensì alla liquidazione delle pretese civili, svolta dalla Corte distrettuale in via equitativa.

A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il giudice di appello (l'ipotesi scrutinata era quella della dichiarata estinzione del reato per prescrizione, ma il principio conserva la sua validità anche per il caso in esame), adito ai soli fini degli effetti civili, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez. 6, n. 43982 del 05/10/2022, Altomare, n.m.; Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Castaldo, Rv. 283377).

E ciò sulla base del principio secondo cui l'art. 185 c.p. si configura come «integrazione dell'art. 2043 c.c.», rappresentando (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234394 - 01, in motivazione) «lo spartiacque tra risarcimento e pena» e sancendo che, anche in costanza di reato, affinché dal fatto illecito scaturisca l'obbligazione risarcitoria, è necessario un danno civilisticamente inteso.

La doglianza, che riporta, ancora una volta, l'inciso contestato alla tematica dell'errore sul fatto, svincolandola dal tenore complessivo del provvedimento, è pertanto inammissibile.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616



cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

5. L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che il Collegio liquida in complessive € 2875,00, oltre accessori di legge, come da nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessive euro 2875,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 24/09/2024.

Il Consigliere estensore

Alberto Galanti



Il Presidente

Donatella Galterio



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.



Depositata in Cancelleria

Oggi, **28 OTT. 2024**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

